

***Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022 (AS 795)***

OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE

- 3 ottobre 2023 -

Introduzione

L'articolo 47 della legge n. 99/2009 prevede che **ogni anno il Governo**, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*), sentita la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali-regioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, **presenti alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

L'obiettivo della legge annuale sulla concorrenza è di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, l'apertura dei mercati, nonché di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Nonostante la previsione di una legge annuale sulla concorrenza sia stata introdotta nel nostro ordinamento quasi quindici anni fa (2009), fino ad oggi **il provvedimento è stato emanato solo due volte (L. n. 91/2017 e L. n. 118/2022).**

Abbiamo, quindi, accolto con estremo favore l'inclusione della legge sulla concorrenza tra riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), in quanto in tal modo la **concorrenza viene formalmente considerata un motore di lancio dell'economia del Paese, con la conseguente necessità di approvare ogni anno una normativa in materia.**

Lo scorso 20 aprile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il **DDL AS 795**, contenente la legge per il mercato e la concorrenza per l'anno 2022. L'auspicio è che il DDL possa essere approvato al più presto con tutte le necessarie modifiche del Parlamento, affinché le disposizioni in esso contenute possano garantire il **dinamismo del mercato e la libertà di impresa, anche per attrarre quegli investimenti che creano sviluppo e occupazione nel nostro Paese.**

Questa legge può costituire un tassello importante per accelerare la ripresa ed il rilancio del Sistema Paese e per rimuovere quegli ostacoli normativi e amministrativi che impediscono il libero svolgimento delle attività imprenditoriali, promuovendo servizi più competitivi ed efficienti per i cittadini.

Le proposte di Federdistribuzione

Alla luce di quanto sopra esposto, riportiamo di seguito alcune proposte che a nostro avviso potrebbero essere contenute nella prossima legge sulla concorrenza, per sostenere l'apertura dei mercati, funzionale a garantire effettive prospettive di crescita del Paese.

1. Liberalizzazione delle vendite promozionali

Il testo approvato dal Governo prevede diversi interventi su vari ambiti (energia, settore farmaceutico, poteri dell'AGCM, ecc.). Per quanto di maggiore interesse per il comparto del commercio, possiamo evidenziare la misura prevista **all'art. 6, che introduce una semplificazione (meramente procedurale) della comunicazione relativa alle vendite straordinarie di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 114/1998.**

In particolare, si prevede che, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie, può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto.

La misura prevista è senz'altro di aiuto agli operatori del mercato, in un'ottica di semplificazione, ma va rilevato come tale previsione, seppur apprezzabile, non possa considerarsi sufficiente ed esaustiva sul tema delle promozioni commerciali. Il provvedimento approvato dal Governo **non affronta infatti il vero nodo sulla materia, in chiave concorrenziale, ossia la liberalizzazione delle vendite promozionali nel nostro Paese.**

Si ricorda che già **l'Antitrust è intervenuta** ripetutamente sulla necessità di tutta una serie di misure per la liberalizzazione dei mercati (**Segnalazioni** del 23 marzo 2021 - AS1730 e del 23 giugno 2023 - AS4650) e come **la maggior parte delle proposte avanzate dall'Autorità in tema di commercio sia stata disattesa nel testo finale del DDL. Tra queste, la liberalizzazione delle vendite promozionali.**

Rileviamo, infatti, come sia **stata stralciata una norma**, contenuta nella prima versione del DDL che risolveva l'annosa **questione dei divieti regionali ad effettuare vendite promozionali nel periodo antecedente i saldi.**

Nel settore del commercio permangono, infatti, ancora vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati per le vendite promozionali. La maggior parte delle Regioni interviene su questa materia con regole assolutamente diverse, prevedendo anche vincoli aggiuntivi non giustificati da specificità o esigenze particolari.

Tali differenziazioni locali impattano negativamente su imprese e consumatori, che possono essere penalizzati solo perché collocati in territori ove sono vigenti regole più restrittive. **Senza dimenticare che nell'e-commerce tali vincoli sono di fatto inapplicabili,** pertanto, solo i negozi fisici sono costretti a limitare le promozioni in

determinati periodi dell'anno, **con innegabili effetti distorsivi sul corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra commercio fisico e online.**

Queste criticità dovrebbero essere eliminate attraverso una modifica normativa che chiarisca che **l'esercente deve poter liberamente organizzare in qualunque momento dell'anno delle vendite promozionali.**

In questo modo si porterebbero **effetti positivi sull'intero indotto**: ci sarebbero riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un **accresciuto impulso ai consumi, di cui beneficerebbe in primo luogo il consumatore**, che potrebbe scegliere tra una gamma ancora più ampia di offerte commerciali.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Governo, come detto, per **ben due volte** l'esigenza di **eliminare dal nostro ordinamento il divieto di promozioni nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione.**

Un intervento in tal senso **risulta ancora più urgente nell'attuale contesto economico**, caratterizzato da una **crescita dell'inflazione, e dalla necessità di favorire in ogni modo le famiglie nelle loro spese, moltiplicando quanto più possibile condizioni favorevoli di acquisto (sconti e riduzioni di prezzo).** Mantenere oggi un divieto all'effettuazione di vendite promozionali significa agire in controtendenza a quelle che sono le attuali esigenze di tutela del potere di acquisto dei consumatori e di tutte le iniziative che in questi mesi si stanno attivando per sostenere le famiglie.

Giova ricordare come la Distribuzione Moderna ha dato la propria disponibilità, con senso di responsabilità verso i consumatori e le famiglie, a prevedere sconti specifici sull'utilizzo della Carta "Dedicata e Te" per le famiglie più bisognose e nell'ambito dell'iniziativa del **"Trimestre anti-inflazione"**, con cui ci si pone l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi dell'inflazione su un paniere di beni alimentari e non alimentari (compresi i prodotti per l'infanzia). In particolare, l'intesa prevede che, su una selezione di articoli rientranti nel "carrello della spesa", si attuino diverse iniziative che consentiranno alle famiglie di beneficiare di prezzi convenienti, ad esempio con l'applicazione di prezzi fissi, attività promozionali sui prodotti individuati, o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo scontato o unico.

La Distribuzione Moderna è l'unico settore che ha preso un impegno formale sul trimestre anti-inflazione, sottoscrivendo un vero e proprio Protocollo di intesa con cui si è concretamente impegnata ad effettuare iniziative promozionali per il contenimento dei prezzi dei beni di prima necessità e di largo consumo, nel periodo da ottobre a dicembre 2023.

Non si comprende, quindi, come in un contesto come quello attuale si possano ignorare norme che impediscono agli esercenti di praticare sconti in determinati periodi dell'anno, a tutto danno dei consumatori.

Un intervento di liberalizzazione delle promozioni rappresenta, quindi, un concreto aiuto alle famiglie anche per fare fronte alle dinamiche inflattive attuali, senza dimenticare che l'incentivo ai consumi interni porta anche benefici per l'erario (maggior gettito IVA e imposte dirette).

2. Avvio e svolgimento di attività economiche

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi interventi legislativi volti a razionalizzare i regimi autorizzatori, individuando le attività soggette ad autorizzazione, alla Scia o al mero obbligo di comunicazione. Purtroppo, tali iniziative sono rimaste sempre lettera morta e **non hanno portato efficaci semplificazioni**, se non in via del tutto residuale. È dunque necessario che, in occasione della legge sulla concorrenza, l'intervento normativo si traduca in un intervento diretto e concreto. A tal fine, quindi, occorre intervenire sui seguenti aspetti:

➤ **Conferenza di Servizi:** i decreti Semplificazioni degli ultimi anni (d.l. n. 76/2020 e n. 77/2021) sono intervenuti in ottica di semplificazione sulla Conferenza dei Servizi nazionale. Ciò che davvero servirebbe è un intervento efficace sulle Conferenze dei Servizi regionali. Sono queste, infatti, che bloccano gran parte degli investimenti e sono caratterizzate da lungaggini e complessità strutturali ed organizzative che ostacolano lo sviluppo. Con particolare riferimento al settore del commercio, si evidenzia come per ottenere l'autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita siano necessarie due conferenze di servizi: una commerciale e una ambientale (VIA). Ognuna di queste ha tempi di valutazione diversi e molte amministrazioni locali hanno considerato la seconda attrattiva della prima, nel senso che la Conferenza di Servizi ambientale tratta anche le questioni di carattere commerciale. Questa interpretazione ha reso ancora più complessa la gestione delle procedure autorizzative, con tempi ancora più lunghi ed esiti sempre più incerti. Affinché la semplificazione delle procedure amministrative e della gestione della Conferenza dei Servizi sia reale ed efficace si propone quindi l'applicazione del principio del "Livello Essenziale delle Prestazioni".

In particolare, si dovrebbe introdurre una disposizione che riconosca e attribuisca al grado di complessità del procedimento della Conferenza dei servizi a livello nazionale un valore di LEP, ovvero di Livello Essenziale delle Prestazioni, così da evitare che le Regioni possano strutturare procedimenti troppo articolati, ovvero licenziare testi di legge più complessi e gravosi rispetto a quanto previsto per l'analogo procedimento a livello nazionale. In tal senso, il d.l. n. 76/2020 contiene già una misura condivisibile, laddove si prevede che sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili. Si

tratta ora di ampliare questo principio, che peraltro è già presente nel nostro ordinamento: il d. lgs. n. 222/2016 (cd. decreto Madia) ha stabilito una sorta di procedimento minimo che gli Enti minori avrebbero potuto/possono semplificare ulteriormente, ma non aggravare. Occorre dunque che tale principio sia ulteriormente rivendicato anche in tema di Conferenza Regionale dei Servizi.

- **Modulistica standardizzata:** risultano sempre più urgenti interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al conseguimento di una concreta riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e dei costi della regolazione, con particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali. Per raggiungere questo obiettivo si ritiene fondamentale agire anche nella logica della uniformità e standardizzazione delle procedure e delle modulistiche tra il centro (Stato) e la periferia (enti territoriali) e tra i diversi enti territoriali coinvolti nella gestione delle procedure complesse per le attività di impresa. Azioni mirate di indirizzo sugli sportelli unici per le attività produttive e sulle altre amministrazioni territoriali coinvolte nella gestione delle diverse procedure, potrebbero spingere verso questo risultato.

3. Liberalizzazione nella vendita dei farmaci

La realizzazione di un'effettiva liberalizzazione nel settore della vendita dei farmaci passa anche dalla possibilità di individuare **una lista di prodotti OTC** (farmaci da banco o di automedicazione) **da potersi vendere negli esercizi commerciali senza la presenza del farmacista**. Il d.lgs. n. 17/2014, recependo la direttiva 2011/62/UE, ha previsto la possibilità di vendere *online* i farmaci senza obbligo di prescrizione (quindi OTC e SOP). Chiaramente in questa tipologia di vendita non può essere obbligatoria la presenza e assistenza del farmacista e, quindi, **per coerenza normativa ed operativa, anche nella vendita di OTC presso gli esercizi commerciali non dovrebbe essere prescritto tale obbligo**.

La legge sulla concorrenza dovrebbe inoltre prevedere la **possibilità di vendita dei farmaci di fascia C nelle attuali parafarmacie, con presenza del farmacista**. Questa misura è fondamentale per proseguire il processo di liberalizzazione già avviato (d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006; Decreti Salva Italia, e Decreto Cresci Italia).

Il Disegno di Legge sulla concorrenza rappresenta lo strumento più adeguato a intervenire ulteriormente sulla materia, al fine di aumentare i vantaggi per gli utenti e sviluppare in modo equilibrato il mercato.

Allegato: proposte emendative

Allegato

Proposte emendative

Indice

- 1. Liberalizzazione delle vendite promozionali**
- 2. Applicazione del principio del "Livello Essenziale delle Prestazioni" alla Conferenza Regionale dei Servizi**
- 3. Liberalizzazione nella vendita dei farmaci**

1. Liberalizzazione delle vendite promozionali

All'articolo 6, inserire infine il seguente comma:

<<2 All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse. >>

MOTIVAZIONE

Nel settore del commercio permangono ancora **vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati per le vendite promozionali**, nonostante il processo di liberalizzazione (d.l. n. 232/2006 e d.l. n. 201/2011). La maggior parte delle regioni, infatti, interviene su questa materia con regole assolutamente diverse, prevedendo anche vincoli aggiuntivi non giustificati da specificità o esigenze particolari. **Tali differenziazioni locali impattano negativamente su imprese e consumatori**, che possono essere penalizzati solo perché collocati in territori ove sono vigenti regole più restrittive. Senza dimenticare che **nell'e-commerce tali vincoli sono di fatto inapplicabili**, pertanto, solo i negozi fisici sono costretti a limitare le promozioni in determinati periodi dell'anno, con innegabili effetti distorsivi sul corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra commercio fisico e *online*. Queste criticità dovrebbero essere eliminate attraverso il presente emendamento con il quale si chiarisce che **l'esercente è libero di organizzare in qualunque momento dell'anno le vendite promozionali**.

In questo modo si porterebbero effetti positivi sull'intero indotto: ci sarebbero riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto impulso ai consumi, di cui beneficerebbe anche il consumatore attraverso più efficaci politiche di offerte commerciali. Peraltro, **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato al Governo le proprie proposte di riforma**, ai fini della predisposizione del disegno di legge per la concorrenza e, tra queste, **l'eliminazione del divieto di promozioni nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione**.

Appare inoltre **paradossale e del tutto illogico** che, nell'attuale contesto economico, caratterizzato dalla **crescita esponenziale dell'inflazione**, **si prevedano limiti e restrizioni alle iniziative commerciali che concretizzano condizioni favorevoli di acquisto (sconti e riduzioni di prezzo) per le famiglie**. Ricordiamo che in questi mesi il Governo sta lavorando a iniziative per sostenere il potere di acquisto dei cittadini.

Si pensi *in primis* al c.d. **trimestre antinflazione**, un'iniziativa con la quale il Governo pone l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi dell'inflazione su un paniere di beni alimentari e non alimentari (es. prodotti per l'infanzia). In particolare, l'intesa prevede che, su una selezione di articoli rientranti nel "carrello della spesa", si attuino diverse iniziative che consentiranno alle famiglie di beneficiare di prezzi convenienti, ad esempio con l'applicazione di prezzi fissi, attività promozionali sui prodotti individuati, o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo scontato o unico.

Non si comprende, quindi, come in un contesto di questo tipo possano continuare ad esistere norme che impediscono agli esercenti di praticare sconti in determinati periodi dell'anno, a tutto danno dei consumatori. **Un intervento di liberalizzazione delle promozioni rappresenta, quindi, un concreto aiuto alle famiglie** per far fronte all'inflazione in essere, senza dimenticare che l'incremento ai consumi interni porta anche benefici per l'erario (maggior gettito IVA e imposte dirette).

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento

2. Applicazione del principio del "Livello Essenziale delle Prestazioni" alla Conferenza Regionale dei Servizi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

<< 6-bis. (Applicazione del principio del "Livello Essenziale delle Prestazioni") All'articolo 50, comma 1, lettera n), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al punto 1 inserire all'inizio il seguente periodo: al comma 2, dopo le parole «Il provvedimento unico di cui al comma 1» e prima delle parole «comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario», sono inserite le seguenti: «, che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,». >>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame propone di inserire nell'art. 27 del Testo Unico Ambientale (d. lgs. n. 152/2006) una disposizione che riconosca e attribuisca al procedimento di cui al citato articolo 27 (ovvero il procedimento statale) un valore di LEP, ossia di Livello Essenziale delle Prestazioni, così da evitare che le Regioni possano strutturare procedimenti troppo articolati, ovvero licenziare testi di legge più complessi e gravosi rispetto alle normative nazionali, per le imprese che intendono investire sul territorio.

Si tratterebbe peraltro di confermare un principio già presente nel nostro ordinamento: il d. lgs. n. 222/2016 ha stabilito una sorta di procedimento minimo che gli Enti minori avrebbero potuto/possono semplificare ulteriormente, ma non aggravare. Occorre dunque che tale principio sia ulteriormente rivendicato anche in tema di Conferenza Regionale dei Servizi.

Attraverso tale chiarimento normativo si semplifica anche il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-*bis* del medesimo decreto d. lgs. n. 152/2006): è infatti necessario che si intervenga anche su tale procedimento che oggi è caratterizzato da numerose ed ingiustificate complessità e lungaggini dovute soprattutto al coinvolgimento di numerosi soggetti a livello locale.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.

3. Liberalizzazione nella vendita dei farmaci

A) Possibilità di vendita presso gli esercizi commerciali anche di farmaci con prescrizione medica (obbligo presenza farmacista)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

7-bis (Liberalizzazione nella vendita dei farmaci). Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

<< Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni. >>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame mira a prevedere la possibilità di vendita dei farmaci di fascia C nelle attuali parafarmacie, con presenza del farmacista. Questa misura è fondamentale per proseguire il processo di liberalizzazione già avviato (d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006; d.l. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, convertito in l. n. 214/2011 e d.l. n. 1/2012, c.d. Decreto Cresci Italia, convertito in l. n. 27/2012) che ha previsto anche per gli esercizi commerciali in possesso di determinati requisiti la possibilità di vendere alcune tipologie di farmaci, anche di fascia C (per i quali viene eliminato l'obbligo di prescrizione medica). Da un primo bilancio degli effetti sui consumatori e sul mercato derivanti dalla vendita dei farmaci nella grande distribuzione è possibile evidenziare quanto segue:

- gradimento dei consumatori per il servizio reso dagli esercizi della distribuzione moderna in termini di orari di apertura, convenienza di prezzo (nei corner GDO risparmio del 20% medio rispetto alle farmacie e nelle parafarmacie risparmio del 3%), assistenza e assortimento;
- non si è verificato un fenomeno di incremento dei consumi di medicinali: il mercato di OTC+SOP è infatti calato negli ultimi anni in quantità del 7/8%;
- le quote di mercato acquisite dai nuovi operatori sono ancora modeste, proprio in relazione all'obbligo della presenza del farmacista che rende onerosa l'attività;
- l'allargamento della rete distributiva ha anche stimolato le farmacie a reagire al mutato contesto normativo, sia attraverso il rinnovamento e ampliamento del proprio assortimento non farmaceutico che incentivando l'attivazione di nuovi servizi sanitari/para ospedalieri.

Il ddl sulla concorrenza rappresenta lo strumento più adeguato a intervenire ulteriormente sulla materia al fine di aumentare i vantaggi per gli utenti, sviluppare in modo equilibrato il mercato e il sistema delle imprese. Gli effetti positivi che porterebbe questa modifica normativa sono infatti evidenti:

- maggiore concorrenza, ma soprattutto maggiore servizio al cittadino, non più vincolato a presenza e orari delle farmacie;
- aumento della disponibilità di farmaci nei corner della GDO con presenza del farmacista;
- maggiore concorrenza, discesa dei prezzi e maggior servizio.

Nessun rischio per la salute o timori di aumento eccessivo di vendita dei farmaci dal momento che, si ribadisce, negli esercizi commerciali che vendono farmaci è garantita per legge la presenza del farmacista.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento

B) Possibilità di vendere negli esercizi commerciali una lista di farmaci OTC senza obbligo presenza del farmacista

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

7-bis. (Liberalizzazione nella vendita dei farmaci). All'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2-bis. I farmaci classificati nella lettera c-bis) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, possono essere venduti senza la presenza del farmacista, fermo restando il divieto di effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci>>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame mira a realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore della vendita dei farmaci, per ridurre i costi ed aumentare la convenienza. Si propone in particolare di individuare una lista di prodotti OTC (farmaci da banco o di automedicazione), con le stesse confezioni vendute in farmacia, da potersi vendere negli esercizi commerciali senza la presenza del farmacista.

Il d.lgs. n. 17/2014, recependo la direttiva 2011/62/UE, ha previsto la possibilità, per le farmacie e gli esercizi commerciali di vendere *online* i farmaci senza obbligo di prescrizione (quindi OTC e SOP). Chiaramente in questa tipologia di vendita non può essere obbligatoria la presenza e assistenza del farmacista e, quindi, per coerenza normativa ed operativa, anche nella vendita di OTC presso gli esercizi commerciali non dovrebbe essere prescritto tale obbligo.

Alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo necessario che la legge sulla concorrenza in esame recepisca questa proposta per una maggiore liberalizzazione e ampliamento della rete di vendita non tradizionale, a tutto vantaggio dei consumatori che usufruirebbero di maggiori servizi ed a prezzi più competitivi.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento